

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

6

Gli effetti immediati della dichiarazione di fallimento

Gian Giacomo Sandrelli (*), Gian Carlo Sessa

SOMMARIO

1. La nomina del curatore	127
1.1. I requisiti per la nomina	127
1.2. L'accettazione dell'incarico	129
1.3. La qualifica di pubblico ufficiale	129
2. Gli adempimenti iniziali del curatore	130
2.1. L'apposizione dei sigilli	131
2.2. La consegna al curatore del denaro contante e dei documenti del fallito	133
2.3. L'inventario	134
2.4. L'immediata restituzione di beni a terzi	136
2.5. Il conto corrente della procedura	136
2.6. La compilazione degli elenchi dei creditori.....	137
2.7. La presentazione del bilancio	138
2.8. La relazione al giudice delegato.....	138
2.9. Il programma di liquidazione.....	141
3. La formazione del fascicolo fallimentare	142
4. Lo sposessamento del fallito.....	143
5. Gli effetti personali per il fallito.....	144
5.1. Le incapacità del fallito.....	144
5.2. La consegna della corrispondenza.....	144
5.3. La comunicazione della residenza e del domicilio	145
5.4. Gli alimenti e la casa di abitazione del fallito	146
5.5. Obbligo di fornire e presentare informazioni	147
6. La nomina del comitato dei creditori.....	147
6.1. Requisiti per la nomina e criteri di composizione del comitato.....	148
6.2. Il comitato dei creditori: la responsabilità.....	149
7. Gli effetti processuali.....	150
7.1. I giudizi di cognizione: l'improcedibilità delle liti relative a diritti da insinuare al passivo	150
7.2. I giudizi di cognizione: l'interruzione delle cause in cui si fanno valere diritti del fallito	151
7.3. I giudizi di cognizione: i giudizi arbitrali	153

(*) Sono da ascrivere al Dott. Gian Giacomo Sandrelli le parti riguardanti gli aspetti penalistici nel presente capitolo.

6. Gli effetti immediati della dichiarazione di fallimento

SOMMARIO

7.4. I procedimenti esecutivi: l'improcedibilità delle esecuzioni sui beni compresi nel patrimonio fallimentare	153
7.5. I procedimenti esecutivi: la facoltà del curatore di proseguire le esecuzioni pendenti	155
7.6. I procedimenti cautelari	156
8. Gli effetti per i creditori (rinvio).....	158

1. La nomina del curatore ■ artt. 27, 37, 37-bis l. fall.

Nomina da parte del tribunale Il curatore viene nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 27 l. fall.) ovvero - in caso di successiva sostituzione o di revoca - con decreto del tribunale fallimentare (art. 37 l. fall.).

Designazione da parte dei creditori L'art. 37-bis l. fall. prevede che i creditori possano chiedere la nomina di un curatore di propria fiducia, in sostituzione di quello nominato dal tribunale:

- a) l'esercizio del potere di sostituzione può effettuarsi **solo una volta** ed in un **momento ben preciso**: quando sia conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e immediatamente prima della dichiarazione di esecutività dello stesso;
- b) legittimati a richiedere la sostituzione sono i creditori, presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la **maggioranza dei crediti ammessi al passivo**; dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi (art. 37-bis, comma 2, l. fall.);
- c) la **richiesta di sostituzione del curatore** deve contenere le ragioni nonché indicare il nominativo del nuovo curatore designato, nel rispetto dei requisiti indicati dall'art. 28 l. fall. (cfr. Cass. 13/03/2015, n. 5094);
- d) il tribunale, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti e aver effettuato le proprie valutazioni discrezionali, provvede alla **nomina del nuovo curatore**.

La norma in questione, riconoscendo al tribunale il potere di valutare la richiesta, ammette che esso abbia la facoltà e non l'obbligo di aderire alla proposta di sostituzione, potendo dunque rifiutarla con provvedimento reclamabile secondo le regole generali.

Il potere di designazione del nuovo curatore da parte dei creditori nel corso della verifica deve essere tenuto distinto dal potere del comitato dei creditori di richiedere la revoca e sostituzione (v. Parte I, Cap. 8, par. 8.), il quale:

- può essere esercitato in qualunque momento;
- non consente di effettuare alcuna designazione del nominativo del curatore.

1.1. I requisiti per la nomina ■ art. 28 l. fall.

Qualificazioni professionali richieste per la nomina Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

- a) **avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti**;
- b) **studi professionali associati o società tra professionisti**, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lett. a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) **coloro che abbiano svolto funzione di amministrazione e controllo in società per azioni**, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

AVVOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E RAGIONIERI COMMERCIALISTI

Al riguardo va sottolineato che il D.Lgs. n. 139/2006 ha istituito l'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili comprensivo delle due categorie professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti e dunque saranno gli iscritti a questo albo a sostituirsi a quanti ora figurano iscritti nei due differenti albi.

STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

È prevista la condizione che i soci possiedano i requisiti di cui alla lett. a). Si stabilisce inoltre che all'atto dell'accettazione dell'incarico venga designata la **persona responsabile** della procedura, il che consente di affermare che la responsabilità penale cadrà esclusivamente su tale soggetto mentre per la responsabilità civile vi sarà una solidarietà tra la persona designata e la società o l'associazione.

SOGGETTI DOTATI DI ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Si tratta di coloro che abbiano svolto, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali, funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni e che non siano stati dichiarati falliti:

- quanto alle **funzioni di amministrazione** nell'ambito delle s.p.a., il riferimento è agli amministratori, senza distinzione tra quanti siano esecutivi o non, né tra quanti siano o meno in possesso di deleghe;
- quanto alla **funzione direttiva**, il riferimento è ai direttori generali, secondo il disposto dell'art. 2396 c.c. (e assimilata a quella degli amministratori);
- quanto alle **funzioni di controllo**, il riferimento è ai membri del collegio sindacale ex art. 2403 c.c.

Situazioni ostative alla nomina Ai sensi dell'art. 28, comma 2, 1. fall., non possono essere nominati curatore i seguenti soggetti:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito;
- i creditori di questo e quanti abbiano concorso al dissesto dell'impresa (l'art. 5, comma 1, D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 06/08/2015 n. 132, ha soppresso le parole "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento");
- chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento (con riferimento a tale causa di incompatibilità, la relazione illustrativa specifica che può rilevare anche un conflitto solo potenziale, con la conseguenza che si porrà una valutazione del tribunale al momento della nomina volta ad evitare che il soggetto prescelto svolga l'incarico secondo modalità potenzialmente pregiudizievoli per il fallimento).

Il comma 3 dell'art. 28, aggiunto dal D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 06/08/2015, n. 132, prevede inoltre che il curatore sia nominato tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi delle attività svolte di cui all'art. 33, comma 5.

CONIUGE, PARENTI ED AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO

Si tratta, evidentemente, di una causa di incompatibilità da cui deriva la decadenza dall'incarico.

CREDITORI E QUANTI ABBIANO CONCORSO AL DISSESTO DELL'IMPRESA

Non muta con la riforma del 2006 il principio che esclude siano nominati soggetti che, con comportamenti commissivi od omissivi, abbiano concorso al dissesto dell'impresa (purché nel limite temporale dei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento).

CONFLITTO DI INTERESSI CON IL FALLIMENTO

La relazione illustrativa specifica che può rilevare anche un conflitto solo potenziale. Ciò comporterà, in sede di applicazione, una valutazione del tribunale al momento della nomina volta ad evitare che il soggetto prescelto svolga l'incarico secondo modalità potenzialmente pregiudizievoli per il fallimento.

1.2. L'accettazione dell'incarico ■ art. 29 l. fall.

Dichiarazione di accettazione Entro il termine di due giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina da parte della cancelleria, il curatore **deve** far pervenire la propria **dichiarazione di accettazione** al giudice delegato (art. 29, comma 1, l. fall.).

L'accettazione può essere inoltrata non solo tramite posta ma anche tramite telefax o posta elettronica.

Con la riforma del 2006 è venuto meno qualsiasi riferimento circa il contenuto formale dell'atto: l'accettazione potrà pertanto essere effettuata per iscritto - e successivamente depositata nella cancelleria del giudice delegato competente - ma anche *per facta concludentia*, ovvero mediante il compimento di atti o funzioni tipiche che la legge riserva al curatore, come l'apposizione dei sigilli o la redazione dell'inventario.

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore (art. 29, comma 2, l. fall.).

1.3. La qualifica di pubblico ufficiale ■ art. 30 l. fall.

Qualità di pubblico ufficiale Con l'accettazione dell'incarico, il curatore assume la qualifica di **pubblico ufficiale** (art. 30 l. fall.), da cui discende:

- il **particolare affidamento** che si attribuisce a quanto da egli dichiarato o attestato (artt. 2700 c.c. e 221 c.p.)
- l'applicazione della **disciplina generale prevista per il pubblico ufficiale** e, dunque, la responsabilità per falsità ideologica nell'eventuale infedeltà dei dati consapevolmente inseriti nel rendiconto, che è atto pubblico redatto

da pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), aggravata dal nesso teleologico (art. 61, n. 2, c.p.) nel caso la falsità tenda ad occultare condotte di appropriazione speculativa (314 c.p.) o favori illeciti verso terzi (art. 323 c.p.)

Istituzione di un registro nazionale Una novità introdotta dal D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 06/08/2015, n. 132, è quella relativa alla costituzione presso il Ministero della Giustizia, previa emanazione delle specifiche tecniche, di un registro nazionale nel quale confluiranno i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro verranno altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro sarà tenuto con modalità informatiche e sarà accessibile al pubblico.

FOCUS

RESPONSABILITÀ ERARIALE DEL CURATORE

È stato, inoltre, affermato che il curatore fallimentare, pur essendo soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, in forza dell'incarico che conferisce ad esso poteri di rilevanza pubblicistica viene ad essere legato all'amministrazione stessa da un rapporto di servizio. In ragione di questo rapporto, il curatore fallimentare che con la propria condotta (eventualmente anche omissiva) arrechi danno alla Pubblica amministrazione, è soggetto all'azione di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, L. 14/01/1994, n. 20 (Corte Conti, sez. giurisd. Umbria, 24/02/1999, n. 147; Corte Conti, sez. giurisd. Lombardia, 12/12/2005, n. 733, con la quale è stata affermata la responsabilità del curatore per danno prodotto all'erario a seguito di condanna dell'amministrazione a titolo di equa riparazione del terzo per violazione del termine ragionevole del processo).

2. Gli adempimenti iniziali del curatore

Inquadramento Al curatore incombe una serie rilevante di adempimenti nella fase immediatamente successiva all'assunzione dell'incarico.

ADEMPIMENTI

IMMEDIATAMENTE

- Apposizione dei sigilli
- Acquisizione di denaro e documentazione del fallito

NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE

- Redazione dell'inventario
- **Notificazione** della sentenza di fallimento ai competenti uffici per la trascrizione
- **Vidimazione** del registro delle proprie attività da parte del comitato dei creditori
- **Deposito** della documentazione e ricorso al giudice delegato per la designazione del ricovero delle scritture e documentazioni reperite presso un custode, eventualmente terzo

- **Convocazione** del fallito o degli amministratori per assumere informazioni sulla consistenza dell'attivo e del passivo nonché sulle attività e sui contratti in corso di esecuzione alla data della dichiarazione di fallimento
- **Apertura** del conto corrente della procedura
- **Invio ai creditori** della comunicazione del fallimento e della data di verifica crediti con invito a presentare domanda di ammissione al passivo

ENTRO 30 GIORNI DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

- **Richiesta al giudice delegato di nomina del comitato dei creditori** nei 30 giorni dalla sentenza e sua convocazione nei 10 giorni successivi per la delibera di nomina del presidente del comitato stesso

ENTRO 60 GIORNI DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

- **Redazione** della relazione al giudice delegato
- **Subentro nei contratti di appalto** in corso di esecuzione alla data della dichiarazione di fallimento

ENTRO 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'INVENTARIO

- Predisposizione del **piano di liquidazione**

FISCALI (V. PARTE I, CAP. 20)

- Richiesta del numero di **codice fiscale** e di **partita IVA** della procedura fallimentare
- **Versamento** delle ritenute operate in qualità di **sostituto d'imposta** e presentazione delle relative dichiarazioni
- Presentazione di **dichiarazione IVA** per il periodo dal 1° gennaio fino alla dichiarazione di fallimento
- Presentazione di **dichiarazione IVA** relativa all'**anno precedente** la dichiarazione di fallimento
- Presentazione della dichiarazione iniziale dei **redditi di impresa** per il periodo dall'inizio del periodo d'imposta fino alla dichiarazione di fallimento
- Presentazione ai fini dell'ICI di **attestazione di apertura della procedura** ai comuni in cui sono ubicati beni immobili del fallito

2.1. L'apposizione dei sigilli ■ art. 84 l. fall.

Inquadramento L'art. 84 l. fall. stabilisce che, dichiarato il fallimento, il curatore procede con l'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

L'apposizione dei sigilli è una misura avente natura cautelare in quanto finalizzata ad assicurare che l'assoggettamento dei beni del fallito all'esecuzione concorsuale, effetto diretto della dichiarazione di fallimento, non sia di fatto pregiudicato dalla loro dispersione o sottrazione prima che essi siano puntualmente identificati mediante la redazione dell'inventario [Fontana, 1354].

Tale compito spetta **direttamente al curatore** e non più al giudice delegato.

Modalità di svolgimento Il curatore procede con le operazioni di sigillazione secondo le modalità stabilite dal **codice di procedura civile** (artt. 752 ss. c.p.c.). Il curatore deve recarsi presso la **sede principale dell'impresa**, ma naturalmente anche nelle sedi secondarie, nei magazzini e ovunque sussistano delle dipendenze dell'impresa e ha l'obbligo di apporre i sigilli su tutti i beni che si trovino nell'apparente disponibilità del fallito, anche ove la sede dell'impresa fallita sia comune ad altri soggetti (Trib. Padova 06/08/2003, in *Dir. fall.*, 2005, II, 984). Qualora le cose e i beni del fallito si trovino in **luoghi diversi** e non sia agevole l'immediato completamento delle operazioni medesime, è consentito al curatore di avvalersi, se necessario, di uno o più **coadiutori**, previa autorizzazione del giudice delegato.

Relativamente ai beni per i quali la sigillazione risulti impossibile, si deve provvedere a redigere un processo verbale a norma dell'art. 758 c.p.c. Se, invece, si tratta di beni che sono **deteriorabili**, per i quali non è quindi possibile o consigliabile l'apposizione dei sigilli e l'inventariazione successiva, il curatore deve provvedere ad avvisare il giudice delegato, al fine di ottenerne nell'immediatezza l'autorizzazione all'alienazione immediata.

Beni oggetto di apposizione dei sigilli Si tratta di tutti i beni riconducibili al fallito, sempre che naturalmente siano soggetti allo spossessamento e destinati al soddisfacimento dei creditori. Sono altresì soggetti i beni concessi in *leasing* al fallito.

Con riferimento agli «**altri beni del fallito**» oggetto di apposizione dei sigilli, si è posto il quesito se sia possibile l'apprensione dei beni del debitore che si trovano **presso terzi**. La soluzione è positiva se questi ultimi vi consentono (v. art. 25, comma 1, n. 2, l. fall.). Altrimenti, il curatore, per poter eseguire su tali beni le operazioni di sigillazione, deve fornire la specifica prova della loro appartenenza al fallito [Marrollo, 873].

Violazione dei sigilli Relativamente infine ai **beni oggetto di sequestro** da parte dell'Autorità giudiziaria penale, si rammenta la responsabilità dettata dall'**art. 349 c.p.** (violazione di sigilli), norma diretta a salvaguardare la **conservazione dei cespiti assicurati da sequestro** disposto dall'A.G. penale; il reato è di natura istantanea e si perfeziona per il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di qualsiasi comportamento idoneo a frustrare l'assicurazione della cosa mediante i sigilli pur lasciando intatti i medesimi (*ex multis* Cass. pen., sez. III, 02/02/2005, S., in *CED*, 231218 e Cass. pen., sez. III, 21/11/2007, n. 203, in *Dir. e giur. agr.*, 2008, 9, 561); si ricorda, inoltre che la regolarità formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullità relativa, dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice (Cass. pen., sez. I, 21/12/2005, E., in *CED*, 233435). È, in ogni caso, opportuno che il curatore comunichi all'autorità procedente la sentenza di

fallimento, chiedendo di essere informato sugli sviluppi. La sottrazione di beni effettuata dal terzo può integrare il reato di ricettazione post-fallimentare (art. 232, comma 3, n. 1, l. fall.) e se attuata con modalità furtive ricorre la fattispecie di cui all'art. 625, n. 7 (furto aggravato) poiché l'assoggettamento conseguente alla procedura concorsuale è equiparato ad un pignoramento (cfr. Cass., sez. I, 20/07/2007, n. 16158, in *Fall.*, 2008, 298).

Sono **esclusi** dall'apposizione dei sigilli i beni che non fanno parte dell'attivo fallimentare ai sensi dell'**art. 46 l. fall.** (v. Parte I, Cap. 9.):

- i beni e i diritti di natura strettamente personale;
- gli assegni avente carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge comprensive delle somme dovute in forza di un contratto di assicurazione sulla vita (Cass., SS.UU., 31/03/2008, n. 8271, in *Foro it.*, 2008, 6);
- i beni impignorabili ex artt. 514, 515, 545 c.p.c.

Il novero di questi ultimi beni è escluso dall'oggetto materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo esclusi dalla garanzia dei creditori i beni e le somme, per espressa previsione normativa, secondo la (tassativa) elencazione dettata dall'art. 46 l. fall. [Nuvolone, 52 ss.]. In questa categoria rientrano anche (art. 46, n. 2, l. fall.) le somme rappresentanti gli **assegni alimentari**, gli **stipendi**, le **pensioni**, i **salari destinati al mantenimento proprio e della famiglia**, nonché il **sussidio fissato dal giudice per il mantenimento dell'imprenditore e della sua famiglia ex art. 47 l. fall.**, purché le somme di denaro siano destinate alle finalità di legge (e non siano eccessive rispetto alla sua condizione economica, art. 217, n. 1, l. fall.), e non dissipate per scopi diversi con la conseguenza, per il dissestato, di ricorrere ad altri cespiti patrimoniali, così sottratti alla garanzia creditoria [Pedrazzi, 51; Santoriello, 75].

2.2. La consegna al curatore del denaro contante e dei documenti del fallito ■ art. 86 l. fall.

Consegna al curatore L'art. 86 l. fall. stabilisce poi che **devono essere direttamente consegnati al curatore**, senza la sigillazione:

- a) il **denaro contante** per essere depositato dal curatore stesso sul conto corrente della procedura ai sensi dell'art. 34 l. fall.;
- b) le cambiali e gli altri **titoli** compresi quelli scaduti;
- c) le **scritture contabili** e ogni **altra documentazione** dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Si tratta, infatti, di beni sui quali, per la loro stessa natura, non possono essere apposti i sigilli.

La norma stabilisce, anzitutto, che il **denaro contante** consegnato dal fallito al curatore, così come le somme tempo per tempo e a qualsiasi titolo riscosse (v. art. 34 l. fall.), devono essere **depositate entro il termine massimo di dieci giorni** presso la banca scelta dal curatore stesso, ove sia stato aperto apposito conto corrente o libretto di deposito intestato alla procedura fallimentare.

Per quanto riguarda le **cambiali e gli altri titoli** (pagherò cambiari, assegni circolari emessi all'ordine del fallito o girati in suo favore ecc.), compresi quelli scaduti, il curatore dovrà provvedere alla loro custodia in luogo sicuro al fine di evitare, in queste prime fasi di attività diversificate, eventuali smarrimenti o perdite. Contemporaneamente si dovrà procedere alla loro riscossione ed esercitare tempestivamente le relative azioni di recupero [Righi, 977].

Per quanto riguarda, infine, **scritture contabili e la documentazione**, l'art. 86 l. fall. si ricollega agli artt. 14 e 16 l. fall. i quali prevedono l'obbligo del fallito di depositare in cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali ed i bilanci. La lettera in esame ha, tuttavia, un contenuto più ampio, prevedendo la consegna anche «di ogni altra documentazione».

La disposizione rinviene **presidio penale nell'art. 230 l. fall.**, disposizione che trova applicazione per **omissioni di tipo meramente formale**, al di fuori della più grave ipotesi di peculato (art. 314 c.p.).

Sussiste poi l'**obbligo del curatore di esibire le scritture contabili** a richiesta del fallito (o di un soggetto incaricato, ad esempio: un commercialista o di chi ne abbia diritto, ad esempio: il comitato dei creditori e singolarmente anche ogni membro del comitato), e la possibilità degli interessati, in caso di diniego, di «proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato e può essere richiesto il **rilascio di copia**, previa autorizzazione del giudice delegato» (art. 86, commi 2 e 3).

2.3. L'inventario ■ art. 87 l. fall.

Redazione dell'inventario Il curatore, **rimossi i sigilli**, deve provvedere alla **redazione dell'inventario** nel più breve termine possibile, secondo le norme del codice di procedura civile, con l'ausilio del cancelliere e rispettando il termine di cui all'art. 762 c.p.c. (tre giorni dall'apposizione dei sigilli). Il tutto può avvenire senza la necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato.

La redazione dell'inventario è l'atto fondamentale attraverso il quale il curatore, individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa prendendone possesso e, divenendone, per l'effetto, custode (cfr., Cass. 04/09/2015, n. 17605).

Devono essere **presenti**, o comunque essere avvisati il fallito e il comitato dei creditori (se nominato), formando con l'assistenza del cancelliere processo verbale delle attività compiute. Possono inoltre intervenire i creditori.

Ulteriore novità riguarda la **facoltà del curatore**, ai sensi del **comma 2**, di nominare personalmente, quando occorre, uno **stimatore**, il quale ha il compito di determinare il valore dei beni da descrivere nel verbale di inventario.

Dottrina e giurisprudenza sono costanti nel ritenere che il curatore ha l'obbligo di sottoporre a inventario non solo i beni oggetto di sigillazione, ma tutti i beni e le attività che appaiono, ad un primo sommario esame, di pertinenza del fallito, ovunque si trovino (Trib. Torino 08/03/1995, in *Fall.*, 1995, 881; Trib. Roma 21/02/1995, in *Dir. fall.*, 1995, II, 283; Trib. Trento 24/04/1980, in *Fall.*, 1981, 983; Trib. Udine 26/03/2010, in *www.ilcaso.it*).

Dovranno essere compresi anche i beni:

- detenuti in locazione o leasing dal fallito e quelli oggetto di sequestro giudiziario se eseguito prima del fallimento;
- che il fallito ha occultato o omesso di dichiarare, e quindi non originariamente inventariati, che possono essere acquisiti alla massa con decreto del giudice delegato;
- che pur soggetti ad inventariazione si preveda con ragionevolezza di non poter alienare con profitto in sede fallimentare.

Bancarotta fraudolenta post-fallimentare Prima della chiusura dell'inventario, per avere ulteriori informazioni relative ad eventuali altre attività rilevanti, il curatore deve **invitare il fallito** (o, se si tratta di società, gli amministratori) a dichiarare se ha notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dalla legge fallimentare (art. 220 l. fall.) in caso di falsa o omessa dichiarazione (**art. 87, comma 3, l. fall.**).

Viene qui in rilievo un'ipotesi di **bancarotta fraudolenta post-fallimentare**, reato che presuppone l'obbligo del fallito di dichiarare ogni propria risorsa patrimoniale ed ogni profilo contabile che consenta la ricostruzione del proprio patrimonio e del movimento degli affari (c.d. obbligo di ostensione). Pertanto, anche il semplice (e consapevole) silenzio sull'esistenza di qualche componente patrimoniale può integrare l'«occultamento» prosritto dall'art. 216, comma 1, n. 1 (**bancarotta fraudolenta patrimoniale**) e la «sottrazione» di cui al comma 1, n. 2 della citata norma (**bancarotta fraudolenta documentale**).

La legge fallimentare annette estrema importanza alla **condotta del fallito davanti al curatore** (ed agli altri organi concorsuali) poiché sanziona le condotte di reticenza anche a titolo di colpa, come è dato leggere nell'art. 220, ultimo comma, l. fall., espressamente richiamato dall'art. 16. Occorre, peraltro, fornire un criterio che consenta di distinguere la connotazione di frode dalla "minore" ipotesi dettata dall'art. 220, negligente omissione che si aggiunga al mero silenzio. In questo caso, il **richiamo all'elemento psicologico risulta necessario** (cfr. Cass., sez. V, 10/05/1983, C., in *Giust. pen.*, 1984, II, 218), quantomeno sul piano probatorio, per concretare la fattispecie di cui all'art. 216, n. 1, l. fall., alla mera omissione dichiarativa si debba aggiungere la prova di una attività di nascondimento e che, pertanto, l'esame del momento soggettivo sia indispensabile per l'esatto inquadramento del fatto (pure se, è bene aggiungere, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale deve affermarsi anche se l'originario intento di occultamento sia stato finalizzato da ragioni di frode fiscale: cfr. ad es. Cass., sez. V, 01/06/1999, F., in *Dir. prat. soc.*, 1999, 14-15, 102). Mentre è da ricondursi alla causale amnesia la fattispecie dell'art. 220 (soprattutto se le attività sono marginali).

La **colposa omissione è pure sottesa dall'art. 217, comma 2, 1. fall.**, secondo la costante lettura della Cassazione: tanto attesta l'importanza del dovere comunicativo del fallito, primaria espressione della sua posizione di garanzia a tutela delle ragioni creditorie.

Proprio questa pretesa di verità dal fallito consente all'**organo della procedura una consistente agevolazione probatoria**, rispetto alla posizione degli organi processuali inquirenti: senza consentire facoltà di astensione dal rispondere, egli può chiedere ragguagli al fallito sulla consistenza del patrimonio (in sede di inventario), sulla destinazione dei beni, sui movimenti che hanno contrassegnato la perdita della ricchezza.

L'inventario viene **redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti**. Uno degli originali deve essere, poi, depositato nella cancelleria del tribunale (**art. 87, comma 4, 1. fall.**).

2.4. L'immediata restituzione di beni a terzi ■ **art. 87-bis l. fall.**

Restituzione di beni mobili ai terzi L'**art. 87-bis** prevede al **comma 1** che i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali «chiaramente riconoscibili» possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato (per una accurata disamina della speciale procedura governata dall'**art. 87-bis l. fall.**, si veda, Trib. Foggia 03/03/2015).

Tale norma, costituisce una **deroga** esplicita alle regole di cui agli artt. 52 (concorso dei creditori) e 103 l. fall. (regole sui procedimenti di rivendica e restituzione) e prevede una **procedura più rapida** per consentire la **restituzione** dei beni in favore di terzi titolari di **incontestati diritti** reali o personali (cfr. Trib. Monza 31/05/2016). Si tratta di un'operazione che consente di **evitare di inserire nell'inventario questi beni**, in merito ai quali si ha già una ragionevole certezza che non facciano parte del patrimonio del fallito.

2.5. Il conto corrente della procedura ■ **art. 34 l. fall.**

Apertura di conto corrente Il **curatore**, se ci sono liquidità, deve scegliere un istituto di credito o un ufficio postale ed aprire un conto corrente intestato alla procedura fallimentare sul quale versare entro il **termine massimo di 10 giorni** dalla corresponsione, le somme riscosse a qualunque titolo nonché ricavate dalle vendite durante la procedura. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della **revoca del curatore**.

La scelta dell'istituto o dell'ufficio postale, che prima era compito del giudice delegato, ora spetta al curatore e non è soggetta all'autorizzazione del comitato dei creditori.

Il **prelievo** delle somme avviene su **mandato del giudice delegato**. La legge prevede che l'originale rimanga nel fascicolo fallimentare e che la copia

conforme rilasciata al curatore venga da questo utilizzata per effettuare il prelievo della somma il cui pagamento è stato autorizzato dal giudice.

L'art. 34 l. fall. prevede inoltre che le somme riscosse possono, in tutto o in parte, essere **investite** dal curatore con strumenti diversi dal deposito in conto corrente purché sia garantita l'integrità del capitale e previa autorizzazione del comitato dei creditori (Trib. Venezia 21/09/1982, in *Dir. fall.*, 1983, II, 487 e Trib. Venezia 03/02/1985, in *Fall.*, 1985, 570).

Aspetti penali La disposizione rinviene presidio **penale** nell'art. 230 l. fall., disposizione che trova applicazione per omissioni di tipo meramente formale, al di fuori della più grave ipotesi di peculato (art. 314 c.p.).

Occorre, al contempo, segnalare che potrebbe ritenersi integrata anche la fattispecie di cui all'art. 228 l. fall. (**interesse privato del curatore negli atti del fallimento**) allorquando la cernita dell'istituto su cui depositare le somme sia dettata da ragioni di interessenza meramente privata e non giovi agli interessi della procedura concausale. L'art. 230 include - rispetto alle "somme" - qualsiasi «altra cosa» (e, dunque, per es. i documenti, cfr. Cass., sez. V, 20/09/2005, G., in *Fall.*, 2006, 1293); alla scadenza di legge si sostituisce, nella norma penale, l'inottemperanza ad un "ordine del giudice".

In giurisprudenza (tenendo conto delle modifiche intervenute sull'istituto della liquidazione coatta amministrativa), relativamente ai rapporti tra l'art. 230 l. fall. e l'art. 314 c.p., è stato affermato che è ipotizzabile il **delitto di peculato nummario** sulla base della semplice mancanza di prova delle causali dei prelievi di somme effettuati dal curatore o commissario in corso di procedura, senza che sia pertinente, in contrario, il richiamo all'art. 230 l. fall., che riguarda un'ipotesi specifica di inottemperanza ad un ordine di consegna, e non sussistendo, altresì, alcuna pregiudizialità del giudizio civile di rendiconto rispetto al procedimento penale per il delitto in questione (Cass. pen., sez. VI, 31/01/1997, n. 433).

L'art. 230 l. fall. non è richiamato dall'art. 236, n. 3, l. fall.: risulta, dunque, inapplicabile al commissario la procedura di concordato preventivo (mentre lo è per il "nuovo" art. 237 a proposito del commissario della liquidazione coatta amministrativa). Al riguardo è opportuno rammentare che (Cass. pen. 24/06/2010, B., in *CED*, 248591) Il reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento concorre con quello di corruzione propria, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra l'art. 228 e l'art. 319 c.p.

2.6. La compilazione degli elenchi dei creditori ■ art. 89, comma 1, l. fall.

Elenchi da compilare Il **curatore**, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, **deve compilare**:

- **l'elenco nominativo dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione;

- **l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari**, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con annotate a fianco le pretese risultanti dalla contabilità.

Compilati gli elenchi, il curatore li **deposita** in cancelleria, perché siano inseriti nel fascicolo del fallimento.

Si tratta di adempimenti (unitamente all'avviso ai creditori previsto dall'art. 92 l. fall.) finalizzati a consentire ai creditori di presentare istanza di ammissione al passivo (v. Parte I, Cap. 13.).

2.7. La presentazione del bilancio ■ art. 89, comma 2, l. fall.

Il curatore deve redigere il **bilancio dell'ultimo esercizio**, se questo non è stato presentato e depositato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito alla richiesta del proprio fallimento.

2.8. La relazione al giudice delegato ■ art. 33 l. fall.

Inquadramento Il curatore deve presentare al giudice delegato una **relazione generale particolareggiata relativa al fallimento**, che deve indicare:

- le cause e le circostanze del fallimento;
- la diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- la responsabilità del fallito o di altri e quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari da svolgere in sede penale;
- gli atti del fallito già impugnati dai creditori;
- gli atti che il curatore intende impugnare.

Il termine **entro** cui tale relazione deve essere presentata è di **60 giorni dalla dichiarazione di fallimento**. Il giudice delegato, tuttavia, può chiedere al curatore una relazione "sommaria" anche prima del termine suddetto. Se si tratta del fallimento di una **società**, la relazione deve contenere anche i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla **responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo**, dei soci ed eventualmente di estranei alla società che però abbiano contribuito a determinare il dissesto della stessa.

Deposito della relazione Il giudice delegato ordina di depositare la relazione in cancelleria, con la **segretazione** (da intendersi in termini tassativi) delle parti relative a:

- responsabilità del fallito e di terzi;
- azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari;
- circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito.

Trasmissione al p.m. ed indagini del curatore Una copia della relazione, nel suo testo integrale, deve poi essere **trasmessa al p.m.** affinché egli possa

essere informato su qualsiasi dimensione che possa interessare l'indagine penale.

La relazione disciplinata dall'art. 33 l. fall. rappresenta - per lo più - il **primo atto procedimentale che lega il ruolo del curatore alla vicenda penale** e, nell'esperienza è la principale fonte di informazione del p.m. su eventuali illeciti fallimentari. Infatti, sul curatore grava l'**obbligo di assumere informazioni** sulle cause del dissesto, sulla responsabilità dei suoi protagonisti, interni ed esterni all'impresa e su quant'altro può interessare alla prova di illeciti penali. Questo "quant'altro" può essere qualsiasi altro illecito di natura penale ascrivibile non soltanto ai soggetti dell'organismo caduto in fallimento, ma a qualsiasi terzo. Tuttavia, egli **non è organo di Polizia giudiziaria, né esiste rapporto gerarchico tra quegli ed il p.m.**, sicché nella fase antecedente o contemporanea al dibattimento non è possibile delega di indagine *ex art. 370 c.p.p.*

Fascicolo per il dibattimento La relazione, così come gli inventari redatti, sono documenti suscettibili di inserimento nel c.d. «fascicolo per il dibattimento» *ex art. 431 c.p.p.*, quali **prove documentali** ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (Cass. pen., sez. V, 09/06/2004, C., in *CED*, 229330; Cass. pen., sez. V, 13/04/1999, G., RV, 213607; Cass. pen., sez. V, 07/07/1998, M., in *Cass. pen.*, 1999, 2890; Cass. pen., sez. V, 19/03/1997, Z., *ivi*, 1998, 2998; Cass. pen., sez. V, 21/09/1992, B., *ivi*, 1993, 391).

Disposizioni penali La relazione è atto pubblico redatto da pubblico ufficiale: le infedeltà consapevolmente in essa annotate sono costitutive della responsabilità per **falso ideologico** (art. 479 c.p.), di **calunnia** (se il falso si concreti in un'incolpazione di chi il curatore sa essere innocente), mentre il **mancato deposito della relazione può dar vita (se frutto di ingiustificabile ragione) al reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.)**.

Per quanto riguarda l'**attività istruttoria del curatore** è importante rammentare che, nei rapporti con il fallito (o soggetti equiparati) egli - prima dell'avvio del procedimento verso un soggetto di indagine determinato - è esente dalle regole di garanzia proprie delle indagini preliminari del procedimento penale (Corte cost. 27/04/1995, M., in *Dir. pen. e proc. pen.*, 1995, 712) [Bartolo, 4473; Scaparone, 2182 ss.]. **Non è applicabile**, infatti, l'**art. 63 c.p.p.** (non vige, quindi, la necessità di previa informazione di garanzia né l'obbligo di facoltizzare il soggetto indagato dall'astenersi dal rispondere) poiché al momento della dichiarazione il soggetto non è ancora processualmente inquisito (Corte cost. 27/04/1995, n. 136, in *Giur. it.*, 1996, I, 464; Cass. pen., sez. V, 18/04/2008, M., in *CED*, 242020, che ha deciso: «Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la

sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220 norme di coordinamento c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza»).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, 04/10/2004, P., in *CED*, 230520) perviene a siffatta conclusione rammentando anche l'estraneità del curatore alle categorie dell'A.G. o della Polizia giudiziaria, né la sua attività può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220, norme coord. c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza. Le dichiarazioni del fallito, così assunte dal curatore, hanno piena valenza processuale. Il rilievo è importante anche per la sua estensione processuale: sicuramente le annotazioni redatte e firmate dal fallito e dirette al curatore (prima dell'avvio del procedimento) non possono essere considerate atti richiesti all'inquisito, bensì documenti provenienti dall'imputato, sempre utilizzabili *ex art. 237 c.p.p.*

L'esame testimoniale del curatore davanti al giudice penale può vertere su quanto riferitogli dal fallito o da altro soggetto imputato, prima dell'avvio della fase procedimentale. Conclusione che non dovrebbe risultare praticabile allorché il soggetto risulti inquisito essendosi aperto procedimento penale a suo carico: il dovere del curatore di riferire in seno al procedimento ormai avviato ogni notizia su illeciti penali riscontrati, palesa incomprimibile la garanzia fondamentale dettata dall'art. 63 c.p.p., identificandosi l'azione del curatore in quella dell'autorità procedente.

La relazione del curatore rappresenta lo strumento attraverso il quale il p.m. acquisisce la notizia di reato o di un fatto che potrebbe costituire reato [Verna, 5, 704].

FOCUS

L'EFFICACIA PROBATORIA DELLA RELAZIONE

Da un lato si è sostenuto che, limitatamente agli atti e fatti che il curatore abbia attestato di aver direttamente compiuto nell'esercizio delle sue funzioni o di essere avvenuti in sua presenza, la relazione faccia fede, in considerazione della veste di "pubblico ufficiale" dallo stesso organo ricoperta, fino a querela di falso (App. Ancona 20/01/2011, in *www.ilcaso.it*; Trib. Milano 18/01/2011, *ivi*; Trib. Perugia 23/02/2007; Trib. Salerno 25/10/2006, in *Fall.*, 2007, 109; Cass. 02/09/1998, n. 8704, *ivi*, 1999, 988) [Abete, 590].

Dall'altro, si è affermato che, pur con riferimento agli accertamenti di fatto operati personalmente dal curatore, la relazione faccia prova fino a dimostrazione del contrario e, con riferimento alle ulteriori circostanze in essa esplicitate, che le circostanze medesime possano concorrere ad integrare gli estremi della prova logica, in quanto conformi ai parametri di cui all'art. 2729 c.c. (App. Napoli 30/03/2005; Trib. Milano 16/05/1988, in *Fall.*, 1989, 720) [Abete, 591].

Aggiornamenti semestrali della relazione Il curatore deve presentare al giudice delegato, **ogni sei mesi** successivi alla presentazione della relazione di cui al comma 1, un «rapporto riepilogativo» delle attività svolte in precedenza, con l'enunciazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione,

cui deve essere allegato il **conto della gestione** e copia degli **estratti del conto corrente** della procedura.

Copia di tale rapporto riepilogativo e dei relativi estratti conto dovrà poi essere trasmessa:

- al **comitato dei creditori** affinché questo possa esercitare la propria funzione di vigilanza e formulare osservazioni scritte;
- alla **cancelleria fallimentare** con le osservazioni ricevute;
- al **registro delle imprese** con le osservazioni ricevute dal comitato dei creditori, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

La previsione in esame non esclude l'obbligo del curatore di riferire al p.m. quanto appreso nell'esplicazione della sua funzione relativamente ad illeciti riscontrati. In tal senso è suo dovere comunicare - a prescindere dalla cadenza temporale prevista dalla legge - al p.m. (o ad ufficiale di Polizia giudiziaria) ogni notizia di reato nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 30 l. fall.), poiché la relativa omissione concreta reato descritto dall'art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale), nonché rivelare quanto a sua conoscenza in sede di esame testimoniale del giudice o di assunzione di informazione ad opera del p.m.

Segretazione Un'innovazione che segue la prassi sostanziale pregressa è la "segretazione" della relazione (non nella sua integralità, ma nelle parti destinate alla "istruttoria penale" ed alla strategia delle azioni da proporre se foriere di misure cautelari): atto che già era inteso come coperto da segreto investigativo, proprio perché destinato al processo penale, nella sua fase più bisognevole di riservatezza ed anche perché portatrice di notizie probabilmente assai sensibili ai fini della *privacy* quando attengano a fatti e responsabilità di singoli soggetti. Essa sembra sia riferita soltanto alla relazione, non già sul rapporto da redigersi nei sei mesi successivi, rapporto - anzi - che dovrebbe risultare sciolto da ogni copertura essendo prevista la diffusione della relazione al comitato dei creditori ed anche al registro delle imprese.

La "segretazione" rende il contenuto della relazione **riservata ai sensi dell'art. 329 c.p.p.** che fornisce una disciplina generale sul segreto investigativo (comprensiva di espresse deroghe), presidiata penalmente dall'art. 26 c.p. (rivelazione di segreto di ufficio). Diversa, ancora, è la disciplina relativa al divieto di pubblicazione di atti, qualora i fatti descritti nella relazione siano inclusi in un procedimento penale (cfr. artt. 684, 685 c.p.)

2.9. Il programma di liquidazione ■ art. 104-ter l. fall.

Inquadramento La relazione del curatore *ex art. 33 l. fall.* si pone in stretta connessione, anche temporale, con il c.d. "programma di liquidazione" che il curatore stesso, **entro 60 giorni** dalla redazione dell'inventario, deve redigere e sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.

Appare utile qui sottolineare, rinviando alla sede della trattazione del tema (v. Parte I, Cap. 14., par. 2.), il procedimento che porta all'approvazione del

programma, e come il contenuto di quest'ultimo si vada ad intersecare con la relazione di cui all'art. 33.

Approvazione del programma Il programma deve essere **approvato dal comitato dei creditori**, il quale valuterà nel merito l'opportunità e la convenienza delle scelte operate dal curatore. Il comitato può proporre modifiche al programma presentato che tuttavia il curatore non è obbligato ad accogliere.

La necessità che il programma sia autorizzato dal comitato dei creditori costituisce uno degli snodi più importanti attraverso cui si manifesta il ruolo di vero *dominus* della procedura attribuito dalla riforma a tale organo [Panzani-Fauceglia, 1159].

In riferimento alla possibilità di un'approvazione parziale del programma di liquidazione, pare che questa non possa escludersi *a priori*, essendo invece rimessa ad un'analisi del caso concreto volta a stabilire - coadiuvati dal principio ermeneutica di cui all'art. 1367 c.c. - se il programma, senza la parte non approvata, rimanga o meno l'atto di pianificazione in ordine alle modalità e termini per la realizzazione dell'attivo (Trib. Roma 28/04/2009, in *www.ilcaso.it*) [Esposito (2), 362].

Supplemento del programma Viene inoltre prevista la possibilità che per sopravvenute esigenze, non conosciute o conoscibili al momento della presentazione del piano, il curatore possa presentare un "**supplemento**" del piano di liquidazione.

Autorizzazione da parte del giudice delegato Il programma deve essere **comunicato** al giudice delegato, ai sensi del comma 8, il quale deve poi autorizzare l'esecuzione degli atti a esso conformi.

3. La formazione del fascicolo fallimentare ■ art. 90 l. fall.

Inquadramento Ai sensi dell'**art. 90 l. fall.** subito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il cancelliere forma un **fascicolo**, anche in modalità informatica e diviso **in sezioni**, nel quale devono essere contenuti **tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi** attinenti al procedimento di fallimento aperto.

Non devono invece essere inclusi nel fascicolo quei documenti che per ragioni di riservatezza devono essere custoditi separatamente (art. 90, comma 1, l. fall.). Tali documenti, proprio per la loro natura, verranno custoditi in un luogo non accessibile al pubblico (armadio blindato della cancelleria o cassaforte) cui potranno accedere solo il cancelliere, il giudice e il curatore.

L'accesso al fascicolo La riforma del 2006 ha disciplinato l'accesso al fascicolo fallimentare da parte del comitato dei creditori, dei suoi componenti, del fallito, dei creditori e dei terzi interessati.

Il **comitato dei creditori** e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo

diritto, con esclusione tuttavia della relazione del giudice delegato *ex art. 33 l. fall.*, spetta al **fallito**.

Tutti gli **altri soggetti**, compresi i creditori insinuati e i terzi in qualunque modo cointeressati ad attività svolte dal fallimento, hanno diritto di prendere visione ed anche di estrarne copia, a condizione che dimostrino l'esigenza di uno specifico ed attuale interesse alla visione di tali documenti e previa autorizzazione del giudice delegato sentito il parere del curatore [Pajardi, 518].

4. Lo spossessamento del fallito ■ art. 42 l. fall.

Inquadramento La dichiarazione di fallimento ha come effetto immediato e diretto il c.d. **spossessamento del fallito**: quest'ultimo viene **privato** per tutta la durata della procedura del **potere di amministrare i propri beni** preesistenti e di disporne (art. 42, comma 1, l. fall.) al fine di assoggettarli alla procedura esecutiva concorsuale.

Lo spossessamento **avviene di diritto**, a partire dalla data della dichiarazione di fallimento, data riferita al deposito della relativa sentenza in cancelleria. Esso non comporta una vera e propria perdita del diritto sul patrimonio, in quanto il fallito rimane titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare (cfr. Cass. 23/04/1993, n. 4776, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2593; Cass. pen., SS.UU., n. 29951/2004).

L'amministrazione del patrimonio passa al **curatore**, il quale, ai sensi dell'art. 31 l. fall., «ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite».

Lo spossessamento ha ad **oggetto** beni di qualsiasi natura:

- mobili o immobili;
- materiali e immateriali (opere dell'ingegno, brevetti, marchi, segni distintivi ecc.);
- crediti, diritti, azioni (ad es. di impugnativa di delibere, di responsabilità, di richiesta danni nei confronti dei terzi ecc.), facoltà di acquistare beni o diritti (per es. accettare eredità o donazioni), aspettative;
- beni dei terzi che si trovano nella disponibilità del fallito e beni del fallito che si trovano presso terzi.

Ai sensi dell'art. 42 l. fall. sono altresì compresi i c.d. beni sopravvenuti, ovvero quelli che perverranno a qualsiasi titolo al fallito durante la procedura (v. Parte I, Cap. 9).

Sono invece esclusi ai sensi dell'art. 46 l. fall. (v. Parte I, Cap. 9):

- i beni e i diritti di natura strettamente personale;
- gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia (cfr. Cass. 19/12/2016, n. 26201, sulla determinazione del suddetto limite);

- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esso, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.;
 - le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
- Sull'estraneità di questi cespiti dall'oggetto materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale (v. *retro*, par. 2.3.).

5. Gli effetti personali per il fallito

Inquadramento Le limitazioni e le incapacità personali connesse al fallimento sono state notevolmente attenuate, con lo scopo di evitare un'eccessiva compressione di diritti costituzionalmente garantiti.

Sono state abolite una serie di incapacità prima previste (e perduranti sino a quando non fosse intervenuta la c.d. «riabilitazione» prevista dall'abrogato art. 142 l. fall. e la conseguente cancellazione dell'iscrizione del fallito nel pubblico registro dei falliti), principalmente la perdita dell'elettorato attivo e passivo, con tutte le conseguenze che ne derivavano per effetto di leggi speciali che limitano la capacità di esercitare funzioni pubbliche a chi non abbia il godimento dei diritti civili e politici.

5.1. Le incapacità del fallito

Attività del fallito Sono tuttora vigenti le disposizioni del codice civile e di leggi speciali le quali prevedono che il fallito possa svolgere una serie di attività di carattere in senso lato professionale tra cui:

- tutore (art. 350 c.c.);
- curatore dell'emancipato e dell'inabilitato (artt. 393 e 424 c.c.);
- amministratore e sindaco di società per azioni (artt. 2382, 2399 c.c.);
- arbitro (art. 812 c.p.c.);
- avvocato;
- commercialista e ragioniere;
- notaio;
- ingegnere;
- farmacista.

Tra le residue limitazioni soggettive per il fallito va ricordata, come conseguenza dello spossessamento e dall'impossibilità per l'imprenditore di amministrare il proprio patrimonio, la **perdita della legittimazione processuale attiva e passiva** (v. *infra*, par. 7.).

A seguito dell'abrogazione del pubblico registro dei falliti e dell'istituto della riabilitazione di cui all'art. 142 l. fall., le incapacità cessano al momento della chiusura del fallimento.

5.2. La consegna della corrispondenza ■ art. 48 l. fall.

Limitazioni relative alla corrispondenza L'art. 48, comma 1, l. fall. prevede che la **persona fisica** dichiarata fallita abbia l'obbligo di **consegnare** la

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX